

LA SCUOLA NAZIONALE

organo
ufficiale
della
CISNAL
SCUOLA

I ripensamenti dell'on. Scalfaro

Riservandoci di ritornare più ampiamente e più analiticamente sull'importantissimo argomento, vogliamo oggi esprimere qualche osservazione che ci viene suggerita da un primo esame dello schema di disegno di legge per la riforma della Istruzione Secondaria di II Grado, che, alla vigilia delle feste natalizie, è stato esaminato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

L'art. 1 afferma che l'istruzione secondaria superiore concorre a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni... "sulla base delle mete educative raggiunte dalla scuola media istituita dalla legge 31 dicembre 1962, numero 1859...". Pieno riconoscimento, dunque, dell'efficacia didattica e del perfetto funzionamento della attuale Scuola Media, in aperto contrasto col giudizio espresso dalla grandissima maggioranza dei colleghi che vi insegnano e, in modo particolare, dal Ministro Scalfaro, che, nella seduta del 1° agosto 1971 dell'VIII Commissione della Camera, aveva nettamente affermato la necessità di una larga revisione dell'attuale ordinamento della Scuola Media, con l'introduzione, fra l'altro, dell'obbligatorietà del latino e delle applicazioni tecniche fra le materie d'insegnamento.

Come avevamo facilmente previsto (vedi "Scuola Nazionale" del 15 e del 30 settembre 1971), le ottime intenzioni del Ministro sono state frustrate dai consigli (più o meno blandi) e dalle minacce (più o meno velate) provenienti da quasi tutte le correnti della composta maggioranza di governo. Sic transit gloria mundi...!

L'istruzione secondaria superiore — dice l'art. 2 — ha durata quinquennale e si articola in un biennio e in un triennio. Il biennio è costituito da una area di studi comune e da "campi opzionali organizzati anche come approfondimento dell'area comune e tali da costituire indirizzi formativi interiormente coerenti; da discipline e attività elettive aventi lo scopo di completare la formazione culturale ed umana degli alunni".

Il triennio è ordinato in sezioni umanistiche, scientifiche e tecnico-professionali, tutte con pari dignità culturale: "In essi vengono sviluppati ed approfonditi, con insegnamenti a carattere opzionale ed elettivo, gli orientamenti che gli alunni hanno precedentemente rivelato. Saranno agevolati, anche attraverso la frequenza di appositi corsi integrativi, i passaggi fra le diverse sezioni".

Abbiamo voluto pubblicare integralmente le parti più importanti dell'art. 3, perché fosse messo bene in evidenza lo enorme caos in cui verrebbe

(non diciamo verrà, perché, nonostante tutto, crediamo ancora in un serio ripensamento del Governo e delle Camere) a trovarsi tutta la Scuola Secondaria di II grado, se l'approvazione e la trasformazione in legge della proposta che stiamo esaminando dovesse avvenire senza una previa soluzione su larghissima scala di molti problemi con essa connessi, e soprattutto del problema edilizio.

Senza addentrarci per ora nell'esame della parte didattica del progetto, vogliamo richiamare l'attenzione dei colleghi sull'impossibilità (diciamo impossibilità) di un serio funzionamento, con i mezzi di cui dispone oggi la scuola, di tutti e tre i tipi di corso triennale, e specialmente di quello tecnico-professionale, dato che gli insegnamenti a carattere opzionale ed elettivo in questo terzo tipo dovrebbero essere... parecchie decine. Delle due l'una: o questi insegnamenti opzionali saranno una burletta (come gli attuali Esami di Stato) o gli Istituti Tecnici onnicomprensivi

Il problema dei libri di testo è quanto mai attuale: lo dimostrano i numerosi studi, le ricerche, gli articoli, che sono stati scritti, in merito, in questi ultimi anni.

La problematica che viene presa in esame investe i più diversi campi: alcuni studi si soffermano sulla interpretazione e sul commento delle disposizioni ministeriali, altri, più interessanti, su questioni di carattere psicologico-didattico, altri ne esaminano l'aspetto sociale e politico.

Ciò sta a dimostrare la proporzione macroscopica assunta dal problema, per cui, come uomini di scuola, ci sembra utile dire anche la nostra opinione, senza pretendere, naturalmente, di esaurire l'argomento in tutti i suoi molteplici aspetti, il che sarebbe anche impossibile, data la vastità del tema.

Il nostro intento è quello di offrire un contributo, sia pure modesto, perché si approfondisca il discorso su una questione di scottante attualità, che non può essere definita con decisioni affrettate e settoriali: la sua soluzione comporta, infatti, una precisa scelta culturale e politica.

Secondo il nostro parere, il libro di testo costituisce per lo alunno uno strumento insostituibile, che gli consente di riflettere, con

sono, infatti, costituire il primo incentivo a formarsi una biblioteca personale, ad arricchirla continuamente, anche quando, lasciati i banchi di scuola, si inizia una nuova attività nel mondo operativo economico.

Per questi motivi non possiamo essere d'accordo con quanti sostengono che si debbano abolire, in quanto inutili, i testi scolastici.

Certo nessun libro può sostituire l'opera assidua, diligente e intelligente del docente, che adatta il suo insegnamento alle capacità recettive della classe, colma lacune, risolve dubbi, ma è indispensabile che gli alunni siano forniti di libri di testo, ai fini della memorizzazione di quanto viene trattato o discusso in classe.

Qui il discorso si dovrebbe ampliare notevolmente per trattare dei requisiti di un buon testo scolastico, ma è nostra intenzione, in questa sede, limitarci a ricordare alcune caratteristiche, che ci appaiono indispensabili perché un libro possa utilmente agevolare gli alunni nello studio.

La prima dote è la chiarezza dell'espressione in una con l'esattezza scientifica.

Si richiede, quindi, che il testo sia accessibile, adeguato allo sviluppo mentale dei fruitori, rispondente a precise esigenze didattiche. Infine deve offrire ricchezza di contenuto e ampiezza di documentazione, perché possa riuscire proficuo come opera di consultazione, di approfondimento e di ricerca.

Purtroppo, oggi, gli editori, presi nel vortice di una concorrenza non sempre leale e pressati dall'aumento continuo della richiesta, si preoccupano di mettere in commercio, in ogni anno scolastico, sempre nuovi testi, che spesso sono rinnovati solo nella veste tipografica, negli esercizi in alcuni casi, nelle illustrazioni e nella impaginazione. Ad esaminarli in maniera approfondita, si tratta, in sostanza, di rifacimenti o di rimaneggiamenti di opere di noti autori.

Si spiega così il fenomeno delle speculazioni e delle annuali sostituzioni di testi; queste ultime non sempre vengono fatte con la necessaria diligenza, tenendo conto, soprattutto, delle reali esigenze didattiche e dei preminenti interessi delle famiglie.

Talvolta vengono adottati dei libri, non per i loro pregi intrinseci, ma perché non si ha né il tempo, né la possibilità di esaminarli in tempo utile e con serenità di giudizio. All'epoca delle adozioni i docenti sono quasi sommersi dalle «novità» e sono pressati da ogni parte da propagandisti e rappresentanti; in maniera tale che la loro valutazione ne viene condizionata e finisce con l'essere poco obiettiva.

Non pochi testi, inoltre, mostrano chiaramente l'ideologia politica dei compilatori: questo si riscontra in particolare nei volumi di letteratura e antologia italiana, di storia e filosofia. Gli autori, svolgendo gli argomenti o presentandoli secondo una prospettiva ideologica e proponendo temi che riflettono le loro convinzioni politiche, si prefiggono di insinuare,

mediante un'opera lenta ed assidua, il loro credo nell'animo e nella mente degli alunni.

In questo caso, a nostro parere, si coarta la personalità degli allievi in un'età in cui, per natura, si è portati al dubbio, all'incertezza e si ha il vivo desiderio di apprendere e di scoprire nuovi orizzonti. Specie i giovani che non hanno ancora raggiunto una sicura maturità di pensiero possono essere facilmente influenzati da certe letture e giungere a conclusioni che, pur non soddisfacendoli pienamente, appaiono loro valide, in quanto sono prospettate come le uniche certe.

Sviluppare la coscienza critica, aiutare la maturazione intellettuale dei giovani: questo si deve proporre il compilatore di un libro di testo.

Con quanto abbiamo sopra affermato, non vogliamo negare la libertà di insegnamento, ma desideriamo mettere in rilievo che essa deve essere contenuta entro certi limiti, nel pieno rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

Secondo noi la Scuola, il cui compito fondamentale è quello di preparare per la vita e di formare il futuro cittadino cosciente dei suoi doveri e dei suoi diritti, deve essere al di sopra delle fazioni e pertanto deve guidare i giovani alla conquista dei «valori accertati», affinché essi possano fare le loro autonome scelte al momento opportuno.

I libri di testo devono, pertanto, essere scevri di ogni spirito fazioso e rispettare la verità, proprio per evitare che i nostri alunni, suggestionati da certa propaganda politica e avvelenati da un certo spirito fazioso, operino, inconsapevolmente, delle scelte, che possono pesare negativamente sulla loro vita futura.

Ci si potrebbe obiettare che, in questa evenienza, può intervenire l'opera vigile e solerte dell'insegnante; ma sappiamo per esperienza che, nelle condizioni in cui versa attualmente la scuola, non sempre si ha la possibilità di discutere in classe argomenti scottanti, né si possono varcare certi limiti, al di là e al di sopra dello spirito dei programmi.

Di qui la necessità che i docenti, consapevoli delle loro responsabilità, esaminino con ocularità i testi scolastici, che, come abbiamo cercato di dimostrare, adempiono una funzione di primaria importanza quali strumenti sussidiari degli alunni delle singole scuole di ogni ordine e grado.

Appare inoltre fondamentale che un largo strato dell'opinione pubblica acquisti piena coscienza del significato e dell'importanza di questo rilevante problema, su cui si torna a discutere ogni anno, allorché le famiglie sono costrette a spendere somme che fanno sentire il loro peso notevole sui bilanci domestici, ma che non si ha la volontà di avviare ad una soluzione soddisfacente.

ANGELO LETTIERI

Libri di testo

Saluto ai congressisti

"Scuola Nazionale" saluta i partecipanti al X Congresso Nazionale del M.S.I. Un particolare saluto ai delegati che nella impegnativa assise saranno chiamati a discutere i problemi della scuola italiana.

vi non potranno assolutamente funzionare!

Continuando nella nostra facile impresa di cogliere "fiore da fiore", notiamo che nell'art. 7, fra le altre forme di sperimentazione, sono incluse anche, al n. 8 "nuove forme di vita democratica nell'ambito degli istituti scolastici e, al n. 9, "l'istituzione e il funzionamento dei distretti scolastici", la cui organizzazione è vagamente espressa nell'ultimo comma dell'art. 9.

Dulcis in fundo! Nell'art. 17 è affermato, senza mezzi termini, che viene abrogato il comma quarto dell'art. 6 della legge 31-12-1962, n. 1859 nella dizione "coloro che intendono iscriversi al liceo classico debbono superare anche la prova relativa all'insegnamento di latino di cui all'art. 2".

Come volevasi dimostrare, il Ministro Scalfaro ha rinnegato se stesso!

PARIDE DE BELLA

un impegno personale, su quanto ha appreso a scuola dalla viva voce dell'insegnante; in questo senso assicura la continuità dell'insegnamento ed offre uno stimolo all'approfondimento e alla ricerca.

E' vero che oggi il giovane ha altre fonti di informazione, ma se non riconosciamo la validità del libro di testo rischiamo di disperdere le energie mentali dei nostri allievi, che hanno bisogno di una guida sicura e scientificamente valida.

Non dobbiamo dimenticare che molti ragazzi, provenienti da famiglie che, tramite i loro figli, si accostano per la prima volta al mondo della scuola, non hanno a disposizione altri libri, se non quelli che usano per lo studio scolastico.

Far nascere in questi ragazzi lo amore per il libro e il gusto della lettura significa, in questo caso, svolgere un'opera altamente educativa, i cui effetti saranno validi per tutta la vita. I libri di testo pos-

Interrogazioni parlamentari dei deputati del MSI

Stipendi

scuola materna statale

ROBERTI - CASSANO - GRILLI - NICOSIA al Ministero della Pubblica Istruzione,

per sapere se sia a conoscenza del disinteresse dei Provveditori agli Studi per i problemi della Scuola Materna Statale e particolarmente del fatto che non sono richiesti tempestivamente gli accreditamenti per la regolare corrispondenza, alla data stabilita, degli stipendi alle insegnanti e alle assistenti che in tal modo percepiscono quanto loro spetta per il lavoro prestato, col notevole ritardo di venti e più giorni rispetto al 27 di ogni mese.

Se sia a conoscenza, altresì, che i suddetti Provveditori agli Studi lasciano inutilizzati i fondi relativi alle spese per il materiale didattico di facile deterioramento, sicché le sezioni di Scuola Materna Statale sono prive di attrezzature adeguate mentre i fondi stanziati a tale scopo rimangono accantonati e intatti.

Per sapere, infine, se il Ministro della Pubblica Istruzione intenda dare ulteriori precise e inequivocabili disposizioni per evitare il ripetersi degli inconvenienti lamentati.

Si richiede risposta scritta.

L'interrogazione relativa agli stipendi del personale della Scuola Materna è molto eloquente e non avrebbe bisogno di alcun commento.

Abbiamo tuttavia voluto riprodurre il contenuto degli artt. 161 e 162 del T.U. 22-1-1925 n. 432 (non più in vigore dopo che con il R.D. 1-7-1933 n. 786 furono avocate allo Stato le scuole comunali) per dimostrare che allora una tutela specialmente a garanzia del diritto degli insegnanti ad ottenere il puntuale pagamento dello stipendio esisteva. Oggi, invece, assistiamo alla penosa situazione denunciata sopra e ad altre più penose e ormai incancrenite in materia, ad es., di liquidazione e riliquidazione delle pensioni nonché di corrispondenza delle spettanze maturate

da anni per effetto dei provvedimenti legislativi sul riassetto, ecc.

Stabiliva, dunque, l'art. 161 su citato che "nei comuni che conservano la diretta amministrazione delle Scuole l'esattore comunale o consorziale è obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti...

E l'art. 162: "nei comuni di cui all'articolo precedente, considerati dalla legge 15-7-1906 n. 383, quando il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici sia ritardato dall'esattore, salvo per questo tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il Prefetto, su domanda del maestro, ordina al Tesoriere della Provincia di fare il pagamento del mandato..."

Che cosa dovremmo concludere? Che oggi invece la Repubblica fondata sul lavoro non assicura il puntuale pagamento degli stipendi alle insegnanti dipendenti dallo Stato?

Vacanze scolastiche

MENICACCI - CERULLO — al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno ed estremamente urgente impartire disposizioni tassative e valide in tutta l'Italia, conformemente a quanto accaduto durante il decorso anno scolastico, a che siano evitate le contrastanti decisioni prese dai Provveditori agli Studi circa la concessione delle vacanze (come, ad esempio stabilito dal Provveditore agli Studi di Roma, difformemente dal Provveditore agli Studi di Perugia, che si è pronunciato in modo contrario) per i giorni 3, 4 e 5 gennaio 1973 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche considerando le tre suddette giornate al di fuori di quelle che in numero di quattro sono rimesse alla discrezionalità dei Provveditori, in modo da impedire interpretazioni di comodo delle norme vigenti, scompensi nell'insegnamento ed anche negli impegni e progetti di lavoro e turistici delle rispettive famiglie

II SISME CISNAL in Toscana

L'esame dello "stato giuridico"

L'ufficio di Coordinamento Regionale Toscano del Sindacato Italiano Scuola Media, SISME-CISNAL, riunitosi in seduta plenaria, venerdì 22 c.m., al fine di esaminare il testo dell'art. 3 dello stato giuridico, per decidere la linea di lotta sindacale a favore dei docenti diplomati, sentito il parere dei rappresentanti delle categorie interessate, giunti da tutta la Toscana, ha approvato all'unanimità il seguente documento, decidendo di dare mandato alla Segreteria Nazionale al fine di integrare la piattaforma di rivendicazioni del SISME delle seguenti richieste:

L'ufficio di Coordinamento Regionale Toscano SISME-CISNAL, sentito il parere della stragrande maggioranza dei professori diplomati abilitati all'insegnamento medio superiore ed inferiore a seguito di regolari esami di stato e di concorso a cattedra, ribadisce il totale dissenso di tutta la categoria nei confronti sia dell'art. 3 suddetto, sia delle rivendicazioni giuridiche ed economiche poste dai sindacati autonomi e della Triplice, che mirano di fatto alla conservazione ed all'accentuazione delle attuali discriminazioni e privilegi di casta all'interno dell'istruzione secondaria, provocando il blocco delle carriere di circa 45.000 docenti diplomati, i cui annosi problemi pedagogici e normativi, oltreché economici sono volutamente ignorati.

Pertanto la Segreteria dell'Ufficio di Coordinamento Regionale Toscano SISME-CISNAL auspica che sia concordata una piattaforma unitaria di rivendicazioni basata sull'organica, prioritaria, riforma delle strutture

culturali a tutti i livelli, che tenga conto delle esigenze culturali e pedagogiche di una formazione universitaria degli insegnanti di tutte le materie e non soltanto degli insegnanti elementari o dei docenti di materie letterarie e scientifiche.

Propone, che sia provvisoriamente rivalutato il diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica (di fatto già corsi di studio universitari) al rango di laurea, e quindi in un secondo tempo, al momento della riforma che venga sostituito o integrato il programma dei suddetti istituti in maniera confacente al titolo rilasciato, nel quadro più vasto della riforma, che venga sostituito o

Sempre nel corso dell'assemblea, dopo che è stata aspramente criticata la sterile polemica che divide il mondo sindacale, il Coordinatore regionale prof. Emilio Brogi, facendosi interprete del parere della maggioranza, ha rivolto un invito alle altre organizzazioni sindacali, al fine di dimenticare le inutili polemiche e le faziosità, che troppo spesso hanno caratterizzato i rapporti fra sindacati della scuola, nel supremo interesse del mondo scolastico italiano.

Il prof. Emilio Brogi, sempre nel corso dell'assemblea, ha rivolto agli studenti dell'istituto tecnico per geometri, attualmente in lotta per le loro giuste rivendicazioni, calde parole d'appoggio e di incitamento a continuare la dura lotta intrapresa, promettendo di interessare le autorità competenti per una pronta risoluzione della vertenza.

SCUOLA ELEMENTARE

ENAM 1973

VOCI DI SPESA	PREVENTIVO 1972		PREVENTIVO 1973	
	ENTRATE EFFETTIVE 4.014.712.000		ENTRATE EFFETTIVE 4.014.520.000	
	Importo	Perc.	Importo	Perc.
USCITE EFFETTIVE				
A) Spese istituzionali:				
1) Assistenza orfani ed equiparati	1.055.000.000	26,28	1.040.000.000	25,90
2) Assistenza scolastica figli iscritti	982.000.000	24,44	975.320.000	24,29
3) Assistenza climatica e termale iscritti	525.000.000	13,08	525.000.000	13,08
4) Assistenza climatica figli iscritti	50.000.000	1,25	50.000.000	1,25
5) Assistenza culturale	55.000.000	1,37	55.000.000	1,37
6) Previdenza	417.120.000	10,39	404.120.000	10,06
7) Assistenza facoltativa	500.000.000	12,46	500.000.000	12,46
TOTALE SPESE ISTITUZIONALI	3.584.120.000	89,27	3.549.440.000	88,42
B) Spese generali e di funzionamento	360.650.000	8,98	430.650.000	10,72
C) Spese straordinarie	69.000.000	1,72	33.000.000	0,82
D) Fondo riserva esercizio	942.000	0,03	1.430.000	0,04
TOTALE USCITE EFFETTIVE	4.014.712.000	100,00	4.014.520.000	100,00

Il 14 dicembre scorso il Presidente dell'Ente Nazionale Assistenza Magistrale, prof. Linneo Marchesi, ha tenuto l'annuale conferenza stampa per illustrare l'attività dell'Ente nelle sue varie forme di intervento per il 1973.

Nel prossimo anno — ha detto Marchesi ai rappresentanti della stampa e ai dirigenti sindacali di categorie intervenuti — non accadranno fatti di particolare rilievo che possano far pensare ad un superamento dei limiti e delle forme di attività fissati dal Consiglio di Amministrazione all'inizio della gestione quadriennale 1970-1974.

A suo avviso, dunque, non sarà possibile sviluppare — almeno per il 1973 — soprattutto a causa delle condizioni di bilancio immutate rispetto agli anni scorsi, l'attività istituzionale

Potrà tuttavia accadere che nel settore dell'assistenza sanitaria si verifichino delle notevoli riduzioni degli interventi integrativi, in conseguenza della riforma apportata dall'ENPAS alle proprie prestazioni.

Per quanto concerne i programmi futuri, ha proseguito il Presidente dell'ENAM, il Consiglio di Amministrazione non potrà non considerare l'opportunità di una sostanziale modifica delle forme di assistenza agli orfani e equiparati, in armonia con le attuali

esigenze degli assistiti e soprattutto con la ridotta validità dell'assistenza convittuale.

Tali modifiche, proprio per quest'ultima considerazione, dovranno consentire anche forme di interventi rivolti alle famiglie

Il Consiglio dovrà inoltre attentamente esaminare il problema dell'assistenza ai pensionati attraverso la costruzione di altre Case di Soggiorno che per il loro elevato costo di realizzazione e di gestione hanno fatto sorgere non poche perplessità.

Il prof. Marchesi ha concluso la conferenza stampa rispondendo alle domande in ordine a vari problemi che gli sono state poste dai presenti, tra cui erano Lozzi per il SINAIE e Cannata per "La Scuola Nazionale", organo ufficiale della CISNAL-SCUOLA.

Gli interventi e le proposte formulate dai rappresentanti della CISNAL-SCUOLA sono stati sottolineati dalla maggior parte dei presenti.

Quanto alle proposte, è stato assunto l'impegno da parte della presidenza di un esame più approfondito.

Le medesime sono state tradotte in forma concreta, con la lettera che la Segreteria Nazionale del Sinaie ha inoltrato alla Presidenza dell'ENAM e che viene su questo stesso foglio pubblicata.

Si riporta, inoltre, una sintesi del bilancio di previsione dell'ENAM per l'anno 1973, con l'indicazione della incidenza percentuale delle uscite sulle entrate.

Proposta del SINAIE all'ENAM per l'aggiornamento professionale degli insegnanti

Prof. Linneo Marchesi
Presidente dell'Enam

Viale di Trastevere, 231
ROMA

Durante la sua consueta conferenza stampa illustrativa del bilancio di previsione dell'Enam per l'anno 1973, del dicembre scorso, nell'avanzare — a nome del Sinaie-Cisnal — la proposta che le organizzazioni di categoria da una parte e l'Enam dall'altra si facessero promotori dell'aggiornamento professionale degli insegnanti, invitai la S.V. a prendere in considerazione, in termini di concretezza, l'esigenza di un intervento di codesto Ente a favore degli iscritti per la realizzazione dell'iniziativa che, tra l'altro, è profondamente sentita dalla classe magistrale.

Come allora fu detto, mentre le associazioni di categoria dovrebbero assumersi l'onere delle spese di organizzazione dei convegni, corsi residenziali e seminari di studio, attraverso i quali tradurre in atto l'iniziativa suddetta, nonché delle spese degli onorari ai docenti e di quelle di rimborso del biglietto di viaggio ai partecipanti, l'Enam si accollerebbe invece tutte le spese relative al vitto e all'alloggio dei convenuti, mettendo a disposizione le sue case di soggiorno, in perfetta efficienza, nelle località e durante i periodi più opportuni da stabilire.

Riconfermando quanto più ampiamente espresso in quella circostanza e anche nella prospettiva di una migliore e più completa utilizzazione delle predette case, prego la S.V. di voler affrontare nella sede competente e in maniera definitiva il problema di cui si tratta.

Nell'attesa di conoscere le deliberazioni che saranno adottate in merito, il Sinaie-Cisnal è comunque disponibile per la organizzazione di attività di aggiornamento professionale delle categorie presso la Casa di Ostia-Lido, dopo l'effettuazione dei normali turni del prossimo soggiorno estivo.

A disposizione per ogni eventuale incontro.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(E. Lozzi)

Supplenze temporanee

Nonostante l'art. 12 della legge n. 820 del 1971 abbia abrogato l'art. 329 del R.G. del 1928 e abbia stabilito che, in caso di assenza dei titolari, il direttore assicura la continuità didattica nominando insegnanti supplenti, pare che molti direttori didattici (stando alle lagnanze che gli aspiranti alle supplenze continuano a far pervenire al nostro Sindacato) evitino accuratamente di conferire supplenze quando l'assenza del titolare non si protragga oltre i tre giorni.

Il sistema adottato in tal caso è quello di dividere la scolaresca del maestro assente in varie classi che possono anche non essere parallele, ledendo così tanto gli interessi dei colleghi di ruolo che frequentemente vedono aumentare il numero degli alunni della loro classe, quanto l'aspettativa dei colleghi non di ruolo della graduatoria di circolo, che non vengono chiamati a lavorare.

Questo modo di agire non trova però alcun addentellato nell'art. 37 dell'O.M. relativa agli incarichi e supplenze nella scuola elementare per l'anno 1972-73 il quale stabilisce che "nei casi di breve assenza, in mancanza di personale in soprannumero o non di ruolo con incarico a tempo indeterminato a disposizione del Circolo, i di-

rettori didattici provvedono alla continuità dell'insegnamento con supplenti temporanei, secondo l'ordine della graduatoria di circolo".

D'altra parte il Ministero della P.I., già con la circolare del 4-2-1972, n. 868, aveva autorizzato, in conformità allo spirito dell'art. 12 su citato della legge n. 820, i direttori didattici a provvedere — in mancanza di insegnanti soprannumerari o con incarico a tempo indeterminato — "mediante conferimento di supplenze temporanee anche per durata inferiore a tre giorni".

"Soltanto quando non sia possibile — prosegue la citata circolare — assicurare la tempestiva ed immediata presenza in aula dell'insegnante supplente per obiettive difficoltà di comunicazione o di trasporti, i direttori didattici — ad evitare che gli alunni siano rimandati a casa o rimangono temporaneamente incustoditi — provvederanno mediante abbinamento delle classi".

Il che significa che l'abbinamento è una misura di carattere eccezionale e ricorrervi, fuori dall'ipotesi per cui è stato previsto, è del tutto arbitrario e illegittimo e che i direttori devono nominare i supplenti temporanei anche per un solo giorno.

Disposizioni ufficiali

SCUOLA MEDIA

Aggiunta di famiglia

CIRCOLARE n. 354 del 27 dicembre 1972

Al fine di dirimere dubbi interpretativi insorti in sede di attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e delle quote di aggiunta di famiglia nei confronti del personale insegnante e non insegnante non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- 1) Per effetto dell'art. 6 della legge 13 giugno 1969, n. 282, gli aumenti periodici di stipendio spettano anche agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato sforziti di abilitazione all'insegnamento.
- 2) L'anno scolastico è interamente valutato, ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di stipendio, a condizione che il servizio risulti prestato con qualifica non inferiore a "valente" e con diritto al trattamento economico durante i mesi estivi.

Quando sussistono, per un anno scolastico, le condizioni enunciate, l'anno viene interamente valutato ai predetti fini, anche se il servizio è stato prestato con orario inferiore a quello che dà diritto al trattamento di cattedra e con meno di diciotto ore settimanali; quando manchi una delle predette condizioni, l'anno di servizio non è valutabile ai fini stessi.

3) Salvo quanto viene appreso precisato, l'aumento periodico ha decorrenza dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo al compimento del biennio di servizio scolastico utile, intendendosi per biennio il compimento di due anni scolastici, anche se non consecutivi, prestati alle condizioni indicate nel precedente punto 2.

4) L'aumento biennale va attribuito in ragione del 2,50% dello stipendio lordo iniziale in godimento.

Pertanto, il nuovo stipendio risultante dall'applicazione degli aumenti periodici va corrisposto per intero o in diciottesimi a seconda che l'insegnante presti servizio con trattamento di cattedra o con trattamento ridotto.

5) Per gli insegnanti incaricati non abilitati, il servizio utile ai fini in questione è quello prestato a decorrere dall'anno scolastico 1969/70, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 15 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

E' utile, ai fini del calcolo degli aumenti biennali, il servizio prestato non anteriormente al 1° ottobre 1961 in qualità di insegnanti incaricati abilitati, di insegnanti di religione, di insegnanti di strumento musicale e di insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato. Per questi ultimi, gli aumenti biennali debbono essere attribuiti tenendo presenti non soltanto i servizi prestati dal 1° ottobre 1961, ma anche quei precedenti servizi che avevano dato luogo all'attribuzione di aumenti biennali fino al 30 settembre 1961.

L'aumento biennale può avere decorrenza diversa da quella del 1° ottobre nei seguenti casi:

- a) per gli insegnanti tecnico-pratici che siano stati nominati a tempo indeterminato con effetto da data anteriore al 1° ottobre 1961, per i quali gli aumenti periodici continueranno a decorrere dal 1° del mese successivo alla data di compimento di ciascun biennio di servizio.
- b) per tutti gli insegnanti incaricati (compresi i tecnico pratici) nei confronti dei quali l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 da parte del Provveditore agli Studi, può comportare il riconoscimento di servizi bellici per periodi contenenti anche frazioni di anno.

Con l'occasione si precisa che a seguito dell'adesione del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - comunicata con la nota n. 150624 del 17 marzo 1972, agli insegnanti incaricati possono essere attribuiti anche gli aumenti anticipati per nascita di figli, previsti dall'art. 22 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542. Il beneficio sarà attribuito con la osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia.

Si chiarisce inoltre che gli aumenti periodici e le quote di aggiunta di famiglia in favore del personale non di ruolo insegnante e non insegnante debbono essere attribuiti direttamente dai Capi degli Istituti di istruzione secondaria e artistica, i quali daranno notizia di ciascun provvedimento, rispettivamente, al competente Provveditorato agli Studi e all'Ispettorato per l'Istruzione artistica. Si precisa, infine, che i maggiori assegni sono sottoposti alla prescrizione biennale di cui all'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295.

IL MINISTRO
Scalfaro

Congedi ordinari

CIRCOLARE n. 326 del 15 novembre 1972

Come è noto, il D.L. 7 maggio 1948, n. 1277, detta una particolare disciplina dei congedi ordinari degli insegnanti tecnico-pratici. Infatti, a norma dell'articolo 3 del citato decreto, ai predetti insegnanti "possono essere concessi dai capi d'istituto, ove il servizio non ne soffra, congedi non eccedenti, per ciascun anno, il periodo di 45 giorni".

Pur non essendo stata detta norma espressamente abrogata da leggi successive, è da ritenere che l'evoluzione normativa subita dallo stato giuridico e dal trattamento economico degli insegnanti tecnico-pratici, nel senso di una progressiva assimilazione a quello degli altri insegnanti secondari, abbia ormai reso la predetta disciplina incompatibile con l'attuale "status" della categoria.

La tendenza ad estendere progressivamente, agli insegnanti tecnico-pratici, lo stato giuridico ed economico dell'intera categoria del personale docente si desume chiaramente dalla legge 13 marzo 1958, n. 165 - che prevede la corresponsione del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente anche al personale in oggetto ed estende ad esso la stessa regolamentazione del periodo di prova prevista per gli insegnanti, in sostituzione di quella propria del personale civile - e dalla legge 3 novembre 1964, n. 1122 - che sancisce per gli insegnanti tecnico-pratici gli stessi obblighi di orario settimanale di insegnamento in vigore per gli altri docenti.

Si precisa, pertanto, che agli insegnanti tecnico-pratici devono essere applicate le norme generali vigenti in materia di congedi per il personale insegnante. Resta ovviamente inteso che gli insegnanti in parola, salvo il diritto ad un mese di congedo ordinario da godere durante le vacanze estive, debbono considerarsi a disposizione dell'Istituto, come tutto il personale docente, nel rimanente periodo delle vacanze.

Tale obbligo, peraltro, si concretizza nelle prestazioni obiettivamente necessarie ad assicurare il funzionamento e la tenuta in perfetta efficienza delle aziende, delle officine e dei laboratori.

Deve essere, ove necessario, assicurata con opportuni turni la continuità del servizio, in relazione ad effettiva necessità dell'Istituto e ad inderogabili esigenze connesse con la perfetta conservazione delle attrezzature.

Con riferimento alla circolare ministeriale 13 giugno 1970, n. 207, si precisa che le presenti disposizioni si applicano anche agli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici commerciali e per geometri dipendenti dalle Amministrazioni provinciali.

Si prega di portare le presenti disposizioni a conoscenza dei presidi degli istituti interessati.

IL MINISTRO
Scalfaro

Trasferimenti Direttori didattici

DA	A	
ABBATTISTA Giovanni	S. Agata di Puglia (FG)	Borghese (RI) 4
ACCHIARDI Antonio	S. Damiano Macra (CN)	Caraglio (CN) 42,49
ACETI Gregorio Giuseppe	Acquasparta (TR)	Roma 47,78
AGNELLO Anna n. SCUDERI	Prizzi (PA)	S. Flavia (PA) —
ALAPIDE Francesco Paolo	Sava (TA)	Grottaglie (TA) 36
ALESSANDRINI Sergio	Grottaglie (TA)	Seravezza (LU) 37
ALLEGRA Alessandrina n. DORINO	Vittoria (RG)	Bologna 37
AMATI Angelo	Pescorocchiano (RI)	Milano 21,11
ANTEI Victor Hugo	Cisterna (LT)	Anzio (Roma) 43,94
ANTONELLI Giuseppe	Altamura (BA)	Toritto (BA) 0,02
ARENA Rosaria Maria	Bobbio (PC)	Rezzoaglio (GE) 4,08
ARFANOTTI Rodolfo	Borgo Val di Taro (PR)	Sarzana (SP) 24,28
ARRIGNONI Federico	Ficarolo (RO)	Ostellato (FE) —
ARTUSI Giovanni	Sarsina (FO)	Cervia (RA) 9,05
ASTOLFO Mario	Conegliano (TV)	S. Fior (TV) 0,15
ATZORI Giovanni	Legnano (MI)	Antrodaco (RI) 8,36
AVIGNONE Rosa Alberta n. PAGANI	Venaria (TO)	Torino 8,48
AZZALI Rosa	Muggio (MI)	Milano 6
BAGNARA Sergio	Lula (NU)	Verbania (NO) 37,06
BALBITU Giovanni	Perfugas (SS)	Sennori (SS) 21,37
BARACCHI Giorgio	Cesano Boscone (MI)	Milano 29
BARALDI Mario	Sassuolo (MO)	Modena —
BARBAGALLO Sebastiano	Troina (EN)	Biancavilla (CT) 16
BARBANO Delfina	Vignale Monferrato (AL)	Casale Monferrato (AL) 31,01
BARBI Maria Grazia n. DEL LUNGO	Villar Perosa (TO)	S. Elia Fiumerapido (FR) 21,37
BARLUCCI Mauro	Novate Mezzola (SO)	Rufina (FI) 12
BARTOLINI Celso	Ostra (AN)	Senigallia (AN) 46,05
BASSI Cesare	Coriano (FO)	Verucchio (FO) 9,81
BELDI Teresita	Borgomanero (NO)	Vespolate (NO) —
BENATTI Elsa n. CUSPIDI	Erchi (BR)	Torre S. Susanna (BR) —
BENCIVENNI Franco	Loro Ciuffenna (AR)	Terran. Bracciolini (AR) 48,27
BERNARDINI Dino	Osoppo (UD)	S. Daniele del Friuli (UD) 19,89
BISIGNANI Domenico	Torre S. Susanna (BR)	Cremona —
BLASI Clelia n. FEDERICI	Torri in Sabina (RI)	Rieti 33,725
BONACCORSO Vera n. BONACCORSO	Ciriè (TO)	Torino 44,17
BONAGLIA Angelo	Verola Nuova (BS)	Bagnolo Mella (BS) 48
BONATESTA Paolo	Salice Salentino (LE)	Monteroni (LE) 9
BONOMELLI Tomaso	Cedegolo (BS)	Darfo (BS) 41,14
BONVINI Giovanni	Assoro (EN)	Crevalcore (BO) 8,51
BOTTANELLI Nives n. PACE	Cinisello Balsamo (MI)	Milano 37
BOTTICELLI Rodolfo	Rignano sull'Arno (FI)	Firenze 45,17
BRESCIA Genaro	Manfredonia (FG)	Ariano Irpino (AV) 4,80
BRIZZI Renata	Bagno di Romagna (FO)	Poppi (AR) 2,49
BRUCHI Renato	Bibbiena (AR)	Bucine (AR) 7,42
BRUNO Giuseppe	Randazzo (CT)	Adrano (CT) 9,565
BRUSCHI Tonino	Gavardo (BS)	Peschiera (VR) 0,45
BULFARO Francesco	Muro Lucano (PZ)	Perdifumo (SA) 3,11
BUTTAFUOCO Rosario Francesco	Vallelunga (CL)	Agira (EN) 8
CACIONI Mauro	Cori (LT)	Cisterna (LT) 13,02
CAFFIO Francesco	Acquaviva delle Fonti (BA)	Manduria (TA) 4
CALABRESE Palma n. DE SAINNA	Alessano (LE)	Castrignano del C. (LE) 53
CALZONE Angelo	Cephaloni (BN)	S. Giorgio del S. (BN) 25,60
CAMILLO Nicolino	Trivento (CB)	Cephaloni (BN) 20,93
CAMPANILE Antonia	Canosa di Puglia (BA)	Andria (BA) 1
CAMPI Angela n. COLELLA	Spongano (LE)	S. Cesario (LE) 8
CANEGALLO Giovanna	S. Giuliano Milanese (MI)	S. Remo (IM) 5
CANTIGNANO Maria n. TIMOSSA	Ivrea (TO)	Azeglio (TO) —
CAPATO Vincenzo	Caraglio (CN)	Cuneo 59,37
CAPITINI Ugo	Gubbio (PG)	Loro Ciuffenna (AR) 4,11
CAPUTO Ferdinando	Manoppello (PE)	Capestrano (AO) 8
CARAPPELLESE Franco Maria	Mirandola (MO)	Casalvieri (FR) 9,08
CAREGNATO Clara n. EMILIO	Forano Sabino (RI)	Magliano Sabina (RI) 28
CARNEVALE Filomena n. FRANCHIELLA	Bologna	Roma 42
CAROSOLI Giuseppe	Borghese (RI)	Roma 44,275
CASINI Guerino	Maida (CZ)	Arenzano (GE) 18,06
CASSANO Giuseppe	Pescopagano (PG)	Castano Primo (MI) 0,54
CATTANEO Mario	Bonate Sotto (BG)	Ponteranica (BG) 6,60
CAVALLARO Renato	Montebello Vicentino (VI)	Costabissara (VI) 3
CERBASI Bruno	Verbicario (CS)	Brienza (PZ) 0,28
CERVIO Egidio	Vigevano (PV)	Sannazzaro de' B. (PV) 37
CESANA Ambrogio	Valmadrera (CO)	Lecco (CO) 37
CESARINI Vittorio	Castel Focognano (AR)	Arezzo 51,17
CHIACCHIO Nicola	Santa Maria del Cedro (CS)	Scalea (CS) 0,985
CHIAPPINI Franco	Camogli (GE)	Rapallo (GE) 8,91
CHIELLI Giovanni	Chiesina Uzzanese (PT)	Capannoli (PI) 9,02
CHINA Elvi	Polcenigo (PN)	Scilic (PN) 37
CINICOLO Gennaro	Montecalvo Irpino (AV)	Napoli 44,80
CITTADINI Liliana n. BARBIERI	Limbiati (MI)	Roccasecca (FR) —
CONFORTI Giacomo	Grimaldi (CS)	Cosenza 52,47
CONTI Maria Luisa	Rivoli (TO)	Torino 19,92
CONVERTI Antonio	Ariano Irpino (AV)	Somma Vesuviana (NA) 37,29
COPPOLA Rosina Liliana	Caorle (VE)	Venezia 26,20
COPPOLI Filippo	Barrafranca (EN)	Alatri (FR) 6,05
CORIGLIANO Fernando	Oria (BR)	Sava (TA) 12,08
CORONA Pietro	Budrio (BO)	Bologna 42,05
CORRADINI Anna Maria	Ripi (FR)	Cori (LT) 30,275
CORSETTI Agata	S. Pier Niceto (ME)	Messina 3,025
COTRONEO Alberto	Taurianova (RC)	Pisciotta (SA) —
CUCINOTTA Sebastiano	Palazzolo Acreide (SR)	Augusta (SR) 13,05
D'AGOSTINO Angelo Maria	Guardia dei Lombardi (AV)	S. Angelo dei Lombardi (AV) 8
DALL'ARMI Valeria	Asolo (TV)	Montebelluna (TV) —
D'AMICO Guido	Sesto S. Giovanni (MI)	Milano 26
D'ANDREA Felice	Monteleone di Puglia (FG)	Mignano Montelungo (CE) 4
D'ANDREA Saverio	Mignano Montelungo (CE)	Roccamonfina (CE) 9,80
DATTOLA Filippo	Bianco (RC)	Reggio Calabria 49
DE ANGELIS Ezio	Pizzoli (AO)	L'Aquila 67,25
DE BONIS Salvatore	Tolve (PZ)	Mogoro (CA) —
DE GIORGIO Mario	Siano (SA)	Salerno 47,84
DELL'ORSO Italo	Camerano (AN)	Rivodutri (RI) 1,56
DELMARESTRO Camillo	Compians (PR)	Borgo Val di Taro (PR) 46,93
DE LUCIA Domenico	Stigliano (MT)	Roma 45,15
DE PIETRO Alvaro	Fagnano Castello (CS)	Grimaldi (CS) 13,46
DI BARTOLOMEO Luigi	Isola della Scala (VR)	Cembra (TN) 12,18
DI DESIDERIO Ernesto	Bomba (CH)	Castelfrentano (CH) 12,305
DIFONZO Nicola	Capurso (BA)	Bari (prec. serv.) 33
DI GENNARO Pasquale	Cerignola (FG)	Trani (BA) 12
DI GIACOMO Domenico	Monteale (AO)	Pizzoli (AO) 32,81
DI GIORGIO Alfonso	Marineo (PA)	Palermo (prec. età) 29
DI LEONE Anna n. OLIVIERI	Modena	Cassano Murge (BA) 3,93
DI MALTA Giambattista	Arta Terme (UD)	Venogono Superiore (VA) 33
DI MEDIO Ovidio	Ponteranica (BG)	Bergamo 44,825
DI NUNZIO Valerio	Ascoli Satriano (FG)	Candela (FG) 38,05
DI NUOVO Francesco	Centuripe (EN)	Lentini (SR) —
DIURNO Peppino	Rossano Calabro (CS)	Napoli 42,365
DOGLIONE Battista	Cocconato (AT)	Asti 26,20
DOLZINI Maria	Inverigo (CO)	Valmadrera (CO) 25
ELETTIO Vincenzo	Cinisello Balsamo (MI)	Milano (prec. età) 33
EUPANI Silvio	Costabissara (VI)	Maramo Vicentino (VI) 12,66
FAIA Carlo	Piombino (LI)	Livorno 34,40
FAILLI Costanza n. GIANNOTTI	Bardi (PR)	Chiavari (GE) 13,69

(Continua al prossimo numero)

IL "PACCHETTO" A BOLZANO

Programmata la eliminazione della lingua italiana

Cinquecento insegnanti elementari d'italiano, appartenenti al ruolo speciale di seconda lingua che operano nella provincia di Bolzano, avvertono pericoli di sopraffazione da parte del gruppo dirigente tedesco.

E' questa una questione grave e spinosa che si presenta di imminente attuazione con l'entrata in vigore del cosiddetto «Pacchetto» di concessioni speciali che le minoranze di lingua tedesca dell'Alto Adige sono riuscite, senza troppi sforzi, ad ottenere dal Governo italiano.

Dal 1945, cioè dopo la seconda guerra mondiale, numerosi docenti di madre lingua italiana insegnano la nostra lingua in tutte le scuole elementari di lingua tedesca per 18 ore settimanali, distribuite dalla seconda alla quinta classe.

Essi, da quando è sorto questo insegnamento, sono sempre stati alle dipendenze dei direttori didattici che dirigono e amministrano gli insegnanti di classe italiani.

Ora il gruppo dirigente tedesco cerca, con ogni mezzo, di modificare tale posizione di dipendenza, ritenendo logico ed indispensabile il principio secondo cui l'insegnante di italiano che impartisce lezioni in una scuola di lingua tedesca debba dipendere didatticamente e amministrativamente dal Direttore di quella scuola; vale a dire dipendere direttamente da un superiore senza che gli vengano concesse le necessarie ed adeguate garanzie per quanto riguarda la sua appartenenza ad un diverso gruppo etnico.

Non ci vuole molto a cogliere il significato politico di questo atteggiamento che, se dovesse prevalere, arrechierebbe notevoli danni non solo agli insegnanti: con essi sarebbero colpiti irrimediabilmente gli ultimi presidi di italianità e si spegnerebbero (specialmente in Val Venosta e in Val Pusteria) quei lumicini di cultura e lingua italiana rappresentati dalle direzioni didattiche periferiche italiane.

Gli italiani, oltre a denunciare i pericoli di una vera e propria sopraffazione, ritengono di non poter essere guidati, né sorretti, né giudicati da un capo di istituto di madre lingua tedesca, che difficilmente capirebbe il loro mondo culturale e non sufficientemente quello linguistico.

Per tutelare nel migliore dei modi i loro diritti e nel contempo gli interessi della comunità italiana in Alto Adige, questi insegnanti si sono riuniti in Associazione, in nome della quale cercano di procurarsi appoggi che possano influenzare le decisioni dell'apposita Commissione dei Dodici, presieduta dall'on. Berloff, della quale fanno parte rappresentanti della Democrazia Cristiana della S.V.P. del P.S.I. e funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione.

Riusciranno a raggiungere lo scopo? Sarà molto difficile.

La nota posizione politica dei rappresentanti dei suddetti partiti, per quanto riguarda specificamente gli affari dell'Alto Adige, non ci autorizza a ben sperare.

Gli insegnanti italiani non hanno avuto neanche il conforto di vedersi sostenuti dagli ispettori e dai direttori didattici italiani, i quali hanno contrapposto al documento che conteneva le proposte dell'Associazione un altro documento che vorrebbe risolvere salomonicamente la questione, affidando gli insegnanti di seconda lingua italiana amministrativamente alle dipendenze del dirigente tedesco e didatticamente a quello italiano. Evidentemente i predetti ispettori e direttori hanno ignorato o hanno fatto finta di ignorare l'aspetto politico del problema e non hanno considerato neanche il caos che creerebbe l'accoglimento delle loro proposte.

A Roma, in sede ministeriale, purtroppo, si è già deciso in senso contrario agli interessi degli insegnanti. Sembra che anche la terza sezione del Consiglio Superiore abbia dato parere favorevole ai deliberati della Commissione dei Dodici.

Allora che cosa rimane da fare? Mobilitarsi e mobilitare tutti i parlamentari che si sentono ancora disposti ad impedire che si compia ancora una ennesima beffa ai danni degli italiani dell'Alto Adige.

Una cosa occorre comunque fare subito: chiudere la porta in faccia ai partiti, ai sindacati, agli uomini che non hanno voluto correre il grandissimo rischio... di essere tacciati di nazionalismo da coloro i quali fanno del nazionalismo la loro principale e più importante attività.

E. L.

Scuola elementare

Consiglio di Stato

Graduatoria permanente '71

Decisione del Consiglio di Stato n. 594 del 24-10-1972 - Annullata la revisione della graduatoria permanente del 1971

Con la circolare n. 4790/16 del 17 settembre 1971, emanata nell'imminenza dell'approvazione della legge n. 820/1971, il Ministero della P.I. anticipava alcune indicazioni di massima ai Provveditori agli Studi sulle istruzioni poi impartite, una volta approvata definitivamente la legge n. 820, con l'ordinanza n. 295 del 14 ottobre 1971.

Il paragrafo 2° di detta ordinanza n. 295 dettava norme per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, in conformità ai criteri stabiliti dalla nuova legge.

Senonché le nomine in ruolo degli insegnanti iscritti nelle graduatorie permanenti decorrendo dal 1° ottobre 1971 non potevano ricadere sotto l'imperio di una legge (la n. 820) a quella data non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto non operante. Com'è noto la legge approvata il 24-9-1971 venne pubblicata soltanto il 14 ottobre successivo ed entrò in vigore dopo il normale periodo di "vacatio", il 29 ottobre 1971.

Le suddette nomine, come l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, successivo al concorso magistrale bandito nel 1970 ed espletato nel 1971, dovevano essere disciplinate, invece, dalle norme della legge n. 574 del 25-7-1966, rimaste in vigore fino al 29 ottobre 1971.

E' quanto ha ritenuto il Consiglio di Stato con la decisione n. 594 del 24 ottobre 1972, che ha dato ragione a quegli insegnanti che avevano ricorso contro i criteri adottati dal Ministero con le ordinanze su citate, sostenendone la illegittimità, e ha annullato le disposizioni ministe-

riali concernenti l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, nonchè gli atti esecutivi dei Provveditori agli Studi.

Il Consiglio di Stato ha affermato: "Le nomine dei maestri a decorrere dall'1-10-1971 dovevano essere effettuate, tenendosi conto delle graduatorie revisionate in base alla legge numero 574 del 1966, in vigore a quella data, e non già in base alle graduatorie da revisionare ai sensi della nuova legge, entrata in vigore il 29 ottobre successivo. Nell'operato del Ministero, quindi, non può non ravvisarsi il vizio denunciato dai ricorrenti con il secondo e il terzo motivo di gravame. Di conseguenza deve considerarsi fondato anche il primo mezzo, denunciante la violazione dell'art. 4 della legge numero 574 del 1966, relativo alle nomine in ruolo, degli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, previste dalla legge stessa, la cui abrogazione, come dianzi rilevato, è stata operata, per effetto dell'art. 15 della legge n. 820 del 1971, solo a far data dal 29 ottobre 1971".

In conseguenza di questa decisione l'Amministrazione scolastica dovrebbe procedere alla revoca delle nomine conferite tanto in ruolo quanto a titolo di incarichi a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1971, per nominare — con la stessa decorrenza giuridica ed economica — gli insegnanti che ne avrebbero avuto diritto in base alle graduatorie aggiornate coi criteri anteriori alla entrata in vigore della 820.

Pare, tuttavia, che al Ministero si stia studiando una sanatoria che, dando soddisfazione ai ricorrenti vittoriosi, faccia salvi altresì i diritti acquisiti dei già nominati.

Si invitano, comunque, tutti gli interessati a rivolgersi per chiarimenti e assistenza alle segreterie provinciali del sindacato.

l'art. 6 del DPR 14-1-1972, n. 3 relativo al trasferimento alle Regioni al statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica:

b) agli insegnanti distaccati ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge 1213, che in data 30 settembre 1973, compiendo il quinquennio di attività parascolastica, intendano tornare a insegnare e dichiarino con apposita domanda prodotta entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, di voler cessare dall'attività parascolastica (art. 12 O.M.).

— E' valutabile il servizio di ruolo prestato nelle scuole parificate (tabella C - Titoli di servizio 1°).

— Sono valutabili entrambi i concorsi per merito distinto: 6 punti per ogni triennio di anticipazione (tabella C n. 8), mentre fin allo scorso anno a causa della formulazione poco chiara dell'Ordinanza le commissioni ne valutavano uno solo.

SCADENZE

1-2-1973 — pubblicazione dell'Ordinanza all'albo dei Provveditori agli Studi (art. 1 O.M.);

3-3-1973 — termine di presentazione delle domande di trasferimento corredata della scheda e della relativa documentazione (art. 8 O.M.);

16-5-1973 — pubblicazione all'albo dei Provveditori del movimento magistrale ordinario (art. 23 O.M.);

20-6-1973 — pubblicazione del movimento per compensazione (articolo 27, 3° comma O.M.);

15-10-1973 — termine per la presentazione della domanda per scambio di posti fra insegnanti coniugi (art. 24 O.M.).

Ispettori Direttori

CIRCOLARE n. 344 dell'11 dicembre 1972

In relazione a rilievi emersi in sede di verifiche amministrativo-contabili a Provveditorati agli Studi, è stata segnalata al Ministero del Tesoro l'opportunità di escludere gli ispettori scolastici e i direttori didattici dalla riduzione del 30% prevista dall'art. 8 della legge 15 aprile 1961, n. 291 per le missioni eccedenti le quindici mensili.

Il Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — I.G.O.P. — con nota n. 168583 del 27 ottobre 1972 ha comunicato di dover pronunciarsi negativamente.

Detto Ministero ha infatti ribadito che, pur tenendo conto delle considerazioni rappresentate da questa Amministrazione, non può essere autorizzata alcuna deroga al preciso disposto del citato art. 8 che riguarda tutti i dipendenti addetti a servizi per i cui espletamento occorrono, di regola, più di 15 missioni al mese.

Allo stato attuale pertanto, qualora i servizi espletati dagli ispettori scolastici e dai direttori didattici comportino di regola più di 15 missioni al mese, a partire dalla sedicesima dovrà operarsi la riduzione del 30% della indennità di trasferta stabilita dal ripetuto art. 8.

Ciò stante, i Provveditori agli Studi verranno attenersi a quanto sopra comunicato dal Ministero del Tesoro.

p. IL MINISTRO
f.to: CAIAZZA

Concorso magistrale

Il Concorso Magistrale, di cui si è conclusa recentemente la prima parte, rappresenta il più anacronistico e, per molti aspetti, assurdo modo di reclutare gli insegnanti. Anacronistico perché era una prassi valida in tempi in cui non si trattava di scegliere tra una massa enorme per pochi posti; assurda perché, proprio per ciò, sono inevitabili centri delusioni e vere ingiustizie, dovendo, su migliaia di concorrenti, la scelta limitarsi pressoché a un 5%. Con quali criteri ciò potrà avvenire in modo il più equo possibile? In pratica sappiamo quel che accade. La maggior parte dei concorrenti è fornita di fogli o stampati o trascritti, ben accuratamente nascosti, dove è riportata tutta la vasta gamma dei temi possibili. Malgrado la sorveglianza, tutti riescono a copiare in tutto o in parte l'argomento che più interessa. Al momento delle ammissioni, poiché si deve effettuare una prima e radicale riduzione, si riscontrano strani fenomeni. Concorrenti che hanno fatto da sé non ammessi, concorrenti che hanno copiato ammessi con loro grande soddisfazione; concorrenti che hanno copiato lo stesso tema chi ammesso e chi no. Per cui una serie di lamentele, di delusioni — specie per chi ha lavorato da sé, che vede premiate le furbesche manovre e l'ignoranza — di ricerche di valide raccomandazioni e via dicendo. Tutto questo si accresce con gli esami orali.

Infatti, quantunque massiccia sia stata la riduzione, il numero dei concorrenti è ancora abbastanza folto. Gli esami per certi si riducono a rapide e strache domande, concludendosi il tutto in 10 minuti o un quarto d'ora.

E' possibile accertare la formazione professionale e culturale in così breve tempo? Trionfa sovrano il caso, la fortuna e altro ancora, ma non la serietà, non la cultura, non la scuola, tanto varrebbe allora tirare a sorte un determinato numero di concorrenti. Sarebbe più serio.

In tutto questo per prima cosa va detto che è sempre e ancora la scuola italiana che rivela la sua incredibile immobilità, su forme superate dal tempo, e l'incapacità di svincolarsene per ristrutturarsi in nuovi e più moderni procedimenti in una visione globale di riforma radicale ormai improcrastinabile.

Tale situazione stagnante è fra le cause primarie dell'assidua della scuola italiana e del suo fatale decadimento. Si discute moltissimo si organizzano convegni e riunioni, ma l'effetto pratico non si vede. Discutiamo di problemi, di quelli degli altri, di novità importate da sperimentare, ma oltre l'enunciazione non si va, né si sa trovare niente di valido e di effettivo da parte nostra. La nostra

è una pedagogia d'accatto. Esiguiamo metodi e riforme già perseguite dagli altri e magari anche fallite e, come in tutto il resto d'altronde, andiamo a rimorchio, né più abbiamo voce in capitolo o anche una parola nuova e originale dall'epoca della ultima nostra apparizione mondiale: la grande epoca — con tutti i difetti che potrà avere avuto — della riforma gentiliana. Oggi anche questa risulterebbe inefficiente, figuriamoci se ve ne può essere alcuna altra che possa competere con quella in quanto a globalità, consistenza ed efficacia. L'unica cosa che sanno affrontare i politici — o meglio politicanti — è quella di cedere a un gruppo esagitato di studenti incapaci di studiare.

Quali le riforme che vorremmo? L'argomento è complesso, ma non di difficile soluzione. La difficoltà vera da noi consiste nell'assenza di una decisa volontà di affrontare il problema. In linea di massima il reclutamento del personale docente della scuola dovrebbe effettuarsi in maniera più razionale e soprattutto più consona alla dignità del maestro e della scuola stessa. Occorre una riforma radicale quale l'abolizione dei tanti istituti magistrali pubblici e privati, statali e non, il cui risultato più evidente è l'aumento di una massa di diplomati la cui sistemazione diviene sempre più problematica e difficile, finendo in quella graziosa «presa in giro del concorso magistrale». La formazione didattico-pedagogica va completata a livello universitario, come in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Qui, ad esempio, «al termine di un primo quadriennio universitario di corsi specializzati e ben differenziati... si conseguono vari tipi di titoli, che si denominano "Bachelor of Arts" e "Bachelor of Science". Con questi titoli: si possono esercitare alcune professioni come l'insegnamento primario e secondario; per l'insegnamento — va notato — in ogni caso si richiede anche un anno — per tutti — di studi pedagogici». (Cfr. Giraldi, Storia della Pedagogia, pag. 467 - Roma, 1970).

Ora non è che bisogna imitare ciecamente. Ogni scuola obbedisce a una esigenza di struttura particolare di una data società, sia in senso spirituale che materiale. Ma è chiaro che ovunque si tende al rispetto e della persona e della scuola; non è come in Italia dove tutto, e specialmente i concorsi, tendono a rompersi e degenerare e finiscono con lo svolgersi alla carlona o a vantaggio di alcuni con l'ausilio della legge, o dove istituzioni cristallizzate e invecchiate vengono rispettate nella forma per essere tradite nella sostanza. La Università si potrebbe articolare in varie sezioni, quella per l'insegnamento primario e quella per il secondario, non escludendo la scelta dell'una, l'altra. Al termine di un certo numero di anni di durata del corso di specializzazione, si potrebbe conseguire l'abilitazione all'insegnamento — previo esame — con la quale si avrebbe diritto, secondo un sistema di razionalità e gradualità, ad essere immessi nei ruoli.

Tutto ciò sarebbe più serio del concorso magistrale, sistema inutile e superato che offende sia la scuola che l'insegnante.

Ma, come in ogni altro problema, anche in questo, l'assurda inerzia o impotenza degli organi politici si rivela in tutta la sua più squallida consistenza.

NICOLO' PIRA

LA SCUOLA NAZIONALE

Direzione - Redazione - Amministrazione ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470.202 - 470.492. Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione. N. 6 - 15 Gennaio 1973

Per i non iscritti una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordin. L. 2.000 - Sostenitore L. 5.000. Versamenti sul c/c postale numero 1/10663. Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966 Tip. DAPCO Via Dandolo, 8 - Roma

Trasferimenti magistrali

Il 14 dicembre è stata emanata con circolare n. 345, prot. numero 8325/30, della Direzione Generale Istruzione Elementare, Div. II, l'ordinanza relativa ai trasferimenti degli insegnanti elementari di ruolo normale, per l'anno scolastico 1973-74.

Nel pubblicare le scadenze più importanti dalla medesima previste, si rileva che rispetto alla ordinanza dell'anno scorso non ci sono novità, se si escludano le seguenti:

— Dai posti messi a trasferimento sono esclusi quelli per attività integrative e insegnamenti speciali ai sensi dell'art. 1 della legge 24-9-1971, n. 820, dato il loro carattere sperimentale (art. 3 lett. a O.M.).

— Sono richiamate le norme del quarto e quinto comma della legge n. 1213 del 2-12-1967, che prevedono la precedenza assoluta nella assegnazione definitiva di sede nella provincia del ruolo di provenienza:

a) agli insegnanti distaccati ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 1213 (assegnati ai patronati scolastici o consorzi provinciali dei patronati scolastici) che dovessero cessare dall'attività parascolastica per effetto del-

Unità d'azione

I Sindacati aderenti alla CISNAL-SCUOLA (SISME e SI-NAIE) hanno inviato una lettera a tutti gli altri Sindacati della Scuola (autonomi e confederali) proponendo un incontro per la costituzione di un fronte comune di azione in vista delle prossime scadenze relative alla approvazione dello «Stato Giuridico» in corso di esame al Senato della Repubblica.

UDIENZA AL MINISTRO

I Sindacati Scuola aderenti alla CISNAL-SCUOLA hanno chiesto udienza al Ministro della Pubblica Istruzione per l'esame delle complesse questioni connesse con la prossima ripresa della discussione parlamentare per l'approvazione del disegno di legge — delega sullo «Stato Giuridico».